

Causa C-4/23

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

3 gennaio 2023

Giudice del rinvio:

Judecătoria Sectorului 6 București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

11 agosto 2022

Ricorrente:

M.-A. A.

Resistenti:

Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de
Date din Ministerul Afacerilor Interne

Municipiul Cluj-Napoca

Intervenienti:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Asociația Accept

Oggetto del procedimento principale

Ricorso con cui la ricorrente M.-A. A. chiede che venga ingiunto ai resistenti di trascrivere nel suo atto di nascita le annotazioni di cambiamento del sesso da femminile a maschile, del nome di battesimo e del codice numerico personale, in modo tale da riflettere il sesso maschile, nonché l'emissione di un nuovo certificato di nascita.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 2 TUE, degli articoli 18, 20, e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché degli articoli 1, 7, 20, e 21 della Carta

Questioni pregiudiziali

1) Se il fatto che l'articolo 43, lettera i), e l'articolo 57 della Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă (legge n. 119/1996, relativa agli atti dello stato civile) non riconoscano i cambiamenti delle annotazioni relative al sesso e al nome di battesimo nello stato civile, realizzati da un uomo transgender, avente doppia cittadinanza (rumena e di un altro Stato membro), in un altro Stato membro attraverso il procedimento di riconoscimento giuridico del genere, e richiedano al cittadino rumeno di svolgere, dall'inizio, un distinto procedimento giudiziario in Romania, avverso il Servizio pubblico locale dell'Anagrafe e dello Stato civile, procedimento che è stato ritenuto privo di chiarezza e prevedibilità dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (causa X e Y c. Romania; ricorsi nn. 2145/16 e 20607/16 del 19 gennaio 2021) e che può sfociare in una decisione contraria a quella presa dall'altro Stato membro, osti all'esercizio **del diritto alla cittadinanza dell'Unione** (articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e/o **del diritto di circolare e soggiornare liberamente del cittadino dell'Unione** (articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) in condizioni di dignità, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea; articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articoli 1, 20 e 21, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), nel rispetto del diritto alla vita privata e alla vita familiare (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

2) Se l'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea influenzi la risposta alla questione di cui sopra, in particolare **(i)** laddove il procedimento per cambiare lo stato civile è iniziato prima della Brexit ed è stato completato nel periodo di transizione, e **(ii)** l'impatto della Brexit implica che la persona può usufruire dei diritti relativi alla cittadinanza europea, incluso il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, solo in base ai documenti di identità o di viaggio rumeni in cui appare con sesso e nome di battesimo femminile, contrariamente all'identità di genere già riconosciuta giuridicamente.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza fatte valere

Articolo 2 TUE; articoli 18, 20 e 21, paragrafo 1, TFUE; articoli 1, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Sentenza del 14 dicembre 2021, *Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo”* (C-490/20), punti 41, 42, da 44 a 48, 52, 54 e 56; sentenza dell'8 giugno 2017,

Freitag (C-541/15), punti da 36 a 39; sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul (C-353/06), punti 28 e 29; sentenza del 2 ottobre 2003, Garcia Avello (C-148/02), punti 22-24

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă (legge n.119/1996 relativa agli atti di stato civile)

Articolo 9: *“Nel caso in cui l’ufficiale di stato civile o il funzionario che esercita funzioni di stato civile rifiuti di redigere un atto o di trascrivere un’annotazione che rientra nelle sue competenze, la persona lesa può adire il giudice competente, in conformità alla legge”.*

Articolo 43, lettera i): *“Negli atti di nascita, e se del caso in quelli di matrimonio o di morte, si trascrivono annotazioni relative ai cambiamenti intervenuti nello stato civile della persona, nei seguenti casi: (...)*

i) il cambiamento del sesso, dopo una sentenza passata in giudicato”(...

Articolo 57, paragrafo (1): *“L’annullamento, l’integrazione o la modifica degli atti di stato civile e delle annotazioni in essi contenute possono essere effettuati solo in virtù di una decisione giudiziaria definitiva”.*

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente M.- A. A., che si identifica come maschio transgender e si presenta con il pronome “lui”, nata il 24 agosto 1992 nel comune di Cluj-Napoca (Romania), alla nascita è stata registrata con il sesso femminile.
- 2 Dopo essersi trasferita nel Regno Unito con i propri genitori, la ricorrente ha ottenuto il 21 aprile 2016 la cittadinanza di tale Stato. Poiché si identificava come un maschio, il 27 febbraio 2017, mediante la procedura “Deed Poll”, M.-A. A. ha cambiato in questo Stato il nome e il titolo dal femminile al maschile, ossia da sig.ra M.-A. A. in sig. M.-A. A.
- 3 In seguito all’avvio di questa procedura, la ricorrente ha cambiato una serie di documenti rilasciati dalle autorità del Regno Unito, ossia la patente di guida e il passaporto britannico.
- 4 Il 29 giugno 2020 la ricorrente ha ottenuto nel Regno Unito anche il “Gender Recognition Certificate” che conferma l’identità di genere maschile.
- 5 Dopo il completamento delle suddette procedure nel Regno Unito, la ricorrente si è rivolta, nel mese di maggio 2021, alle autorità rumene, precisamente alla Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj - Serviciul stare civilă (Direzione dell’anagrafe di Cluj - Servizio di stato civile), chiedendole, direttamente in base

agli atti già ottenuti nel Regno Unito (“Deed Poll” e “Gender Identity Certificate”), di eseguire la trascrizione dell’annotazione di cambiamento del sesso e del nome di battesimo nell’atto di nascita, di cambiare corrispondentemente il codice numerico personale in modo che rifletta il sesso maschile, e di rilasciare un certificato di nascita che corrisponda all’altro nome di battesimo, con indicazione di sesso maschile, e con il codice numerico personale che inizi con la cifra 1.

- 6 Tale richiesta è stata respinta poiché le autorità rumene hanno ritenuto che, ai sensi della legislazione nazionale, l’annotazione di cambiamento del sesso si può registrare solo quando il cambiamento di sesso della persona è stato autorizzato con una decisione giudiziaria definitiva, e non in base a un certificato relativo al riconoscimento dell’identità di genere.
- 7 Con il ricorso presentato il 14 settembre 2021 alla Judecătoria Sectorului 6 București (Tribunale di primo grado del Sesto Municipio di Bucarest), giudice del rinvio, M.-A. A. chiede che venga ingiunto ai resistenti di effettuare dette modifiche nel suo atto di nascita e che questi ultimi le rilascino un nuovo certificato di nascita che rifletta queste modifiche.
- 8 Nella causa è stato successivamente chiamato a intervenire il Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni) ed è stata accolta la domanda accessoria di intervento dell’Asociația Accept a sostegno della ricorrente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 M.-A. A. sottolinea che non chiede al giudice di autorizzare il cambiamento di sesso, bensì di applicare direttamente, e in via prioritaria, il diritto dell’Unione, e di ingiungere ai resistenti di eseguire le modifiche nell’atto di nascita per far coincidere le annotazioni relative al sesso, al nome di battesimo e al codice numerico personale con la sua identità di genere già riconosciuta definitivamente nel Regno Unito, quando questo era ancora uno Stato membro dell’Unione europea. Questo fatto le permetterebbe di esercitare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione europea, utilizzando un documento di viaggio che corrisponda alla propria identità di genere maschile.
- 10 Inoltre, l’obbligo di svolgere in Romania un nuovo procedimento giudiziario che riguardi direttamente l’autorizzazione del cambiamento di sesso la espone al rischio di ottenere una soluzione contraria a quella adottata dalle autorità del Regno Unito. Orbene, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe già qualificato il procedimento in Romania come privo di chiarezza e prevedibilità (Sentenza Corte EDU, 19 gennaio 2021, X e Y c. Romania, ricorsi nn. 2145/16 e 20607/16).

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della causa di cui è investito dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione, che prevale sul diritto nazionale, dato che il diritto alla cittadinanza dell'Unione e il diritto di circolare e soggiornare liberamente del cittadino dell'Unione ostano a una soluzione normativa nazionale che obbliga l'interessato con doppia cittadinanza a svolgere un nuovo procedimento giudiziario in uno degli Stati di cui è cittadino, sebbene tale persona abbia concluso con successo un procedimento (a prescindere dalla natura amministrativa o giudiziaria di detto procedimento) in un altro Stato membro di cui è cittadino.
- 12 L'esito della causa sottopostagli dipende, secondo questo giudice, anche dall'accertamento delle conseguenze dell'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Infatti, nell'ipotesi in cui la Corte risponda in modo affermativo alla prima questione, considerato che il primo procedimento di riconoscimento dell'identità di genere è stato iniziato nel Regno Unito prima dell'uscita di questo Stato dall'Unione e completato successivamente a questo evento, è necessario chiarire se lo Stato membro al quale viene proposta un'istanza è obbligato a riconoscere gli effetti giuridici del procedimento di cambiamento dell'identità di genere svolto in uno Stato che al momento dell'avvio del procedimento era uno Stato membro mentre al momento della conclusione di tale procedimento aveva già lasciato l'Unione europea.